

I N F O R M A Z I O N I

notizie commenti

anno XII - numero 2

Pubblicazione trimestrale dell'EBER
Ente Bilaterale Emilia Romagna
Via De' Preti, 8 - 40121 Bologna

Direttore responsabile: Agostino Benassi
Autorizz. del Trib. di Bologna n. 6273 del 2/04/94
Poste italiane SpA Sped. abbon. post. D.L. 353/2003
(convertito in legge il 27/02/2004) N° 46 art. 1 comma 2
D.C.B. Bologna
Progetto grafico: Tuna bites, Bologna
Stampa: Litosei, Bologna



5
0
2

Editoriale

Osservatorio imprese

Fondo artigianato formazione

Modalità di versamento *Contributi Eber anno 2006*


Interventi a favore dei dipendenti

Interventi a favore delle imprese

E.B.E.R.
ENTE BILATERALE EMILIA ROMAGNA



editoriale



La bilateralità è lo strumento operativo attraverso il quale si realizzano i servizi alle imprese artigiane e alle loro maestranze, definiti dagli accordi tra le Associazioni ed i Sindacati che li rappresentano. Se questa definizione corrisponde al vero si capiscono quindi le difficoltà delle strutture bilaterali in una fase come quella attuale, contraddistinta da rapporti difficili e non produttivi tra le Parti Sociali a tutti i livelli. L'accordo interconfederale del marzo dello scorso anno aveva tracciato un percorso che prevedeva la ridefinizione del modello contrattuale nell'artigianato e, per quel che riguardava la bilateralità, un rilancio con l'allargamento dell'attività a nuove funzioni

e servizi e l'aggiornamento di quelli in essere. Il confronto non ha ancora prodotto, a quasi due anni di distanza, accordi conseguenti, anzi per quel che riguarda la bilateralità assistiamo, non solo alla difficoltà di individuare e promuovere i nuovi servizi, ma al lento e preoccupante deteriorarsi degli strumenti attuali.

La crisi ha colpito duramente l'artigianato ed il principale prodotto della bilateralità, il Fondo Sostegno al Reddito, ne ha risentito pesantemente; per il quarto anno consecutivo infatti, le risorse incassate non sarebbero state sufficienti a far fronte alle prestazioni richieste, se non vi fosse stato per il secondo anno l'intervento della CIGS Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per il settore tessile-abbigliamento-calzaturiero.

Questa provvidenza sappiamo che si esaurirà nel 2006, ed è quindi indispensabile che le Parti Sociali agiscano rapidamente con una profonda riforma del Fondo Sostegno al Reddito sia a livello regionale che nazionale, ridefinendo il ruolo, i conseguenti regolamenti, rimodulando le prestazioni ed introducendo nuovi interventi sia per i lavoratori che per le imprese, infine ritardando la contribuzione al fondo, tenendo presente che la salvaguardia dell'universalità dello strumento non è in contraddizione con modifiche che colgano specifiche esigenze presenti nel variegato mondo dell'artigianato.

Se non si vuole condannare l'unico ammortizzatore sociale presente nel settore ad un lento ma inesorabile declino, le Parti Sociali sono chiamate a rilanciarlo e riformarlo entro la fine del prossimo anno.

Intanto quel che si può registrare con i dati parziali del 2005 è che, pur con richieste di intervento ancora elevatissime, negli ultimi mesi si avverte una lieve diminuzione in quasi tutte le categorie merceologiche: non si può ancora parlare di inversione di tendenza, non è certo possibile pensare alla ripresa dell'economia regionale a breve, ma se confermati nell'ultimo scorcio dell'anno, questi dati sono confortanti.

Volendo restare sulle questioni che possono diventare strumenti ed opportunità bilaterali, qualora le Parti Sociali concordino sulla loro

fattibilità, desideriamo ricordare l'assistenza sanitaria e la previdenza integrativa: lo stato dell'arte su queste due materie è diverso ma la soluzione è la stessa.

Sulla **sanità** è ormai assodata l'impossibilità di mantenere i livelli di assistenza pubblica del passato, l'approvazione della devolution ha sancito che avremo un futuro di prestazioni sanitarie diverse da regione a regione e che si aprono grandi spazi per l'impegno di fondi privati in grado di garantire prestazioni integrative a quelle garantite dal servizio pubblico; in Emilia-Romagna E.B.E.R. ha elaborato un progetto per la costituzione di un apposito fondo, che è ora a disposizione delle Parti Sociali.

Auspichiamo che sia ripreso il confronto sull'opportunità della sua costituzione e si arrivi ad un accordo per avviare una sperimentazione operativa.

Sulla **previdenza integrativa**, come si sa, esiste da cinque anni un fondo nazionale "Artifond" con poche migliaia di adesioni (per oltre il 90% provenienti dall'Emilia-Romagna); la situazione è bloccata, il fondo non decolla, come del resto fatica l'affermazione della previdenza integrativa in tutta Italia.

La questione più importante è ovviamente il completamento della legislazione con la decisione sull'utilizzo del T.F.R., ma ancor più importante è rimuovere lo stallo nel confronto tra le Parti ed avviare finalmente l'operatività.

Permetteteci di dire però che su entrambe queste questioni la vera soluzione è attivare le potenzialità che esprime la bilateralità sul territorio, sia nella raccolta delle adesioni, sia nella gestione dei fondi.

Del resto basta vedere l'esperienza di **Fondartigianato**, Fondo Nazionale per la Formazione continua, decentrato sul territorio attraverso le articolazioni regionali; in Emilia-Romagna l'articolazione regionale ha sede presso E.B.E.R. che è anche delegato alla gestione delle domande di finanziamento e a tutti gli aspetti burocratici.

Ciò ha consentito innanzi tutto un risultato eccellente nelle adesioni delle aziende nella nostra regione (160.000) ma soprattutto un avvio rapido dell'operatività del Fondo (progetti finanziati per un valore di oltre 1 milione di euro) con il coinvolgimento dei territori provinciali attraverso le strutture dei bacini.

Ci auguriamo che questa esperienza sulla gestione di fondi per la formazione sia ritenuta valida anche per essere utilizzata in altre attività quali quella del nascente fondo per la formazione nell'apprendistato.

E' comunque un esempio di come la bilateralità può essere valido strumento per la gestione di fondi che rispondano a varie esigenze delle imprese e dei lavoratori, qualora l'accordo fra le Parti Sociali lo decida.



osservatorio

imprese 1° semestre 2005

Nel valutare i dati dell'osservatorio imprese artigiane di E.B.E.R. per il 1° semestre 2005 occorre innanzi tutto fare alcune precisazioni metodologiche:

- l'avvento delle provvidenze della CIGS (Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria) sul settore tessile-abbigliamento-calzature provoca qualche problema nella tempestiva reperibilità dei dati, in particolare sul dato numerico delle ore richieste.
- Le modifiche apportate ai regolamenti E.B.E.R. per l'anno 2005 con l'istituzione dell'anagrafico dipendente rendono precisi i dati relativi al loro numero, quando in passato questo numero era ricavato in modo indotto; ciò determina una parziale confrontabilità di questo dato sul 2005 con gli anni precedenti.

Entrando nel merito dei dati sulle provvidenze del Fondo Sostegno al Reddito a favore dei dipendenti, derivanti da accordi sindacali di sospensione o riduzione di orario in imprese che hanno sospeso l'attività produttiva per crisi congiunturale nel primo semestre 2005, si rileva un permanere delle difficoltà che contraddistinguono gli ultimi quattro anni, con un ricorso ancora massiccio al Fondo da tutti i settori, per la prima volta però si avverte una leggera inversione di tendenza con un lieve calo rispetto al primo semestre dell'anno precedente.


E' ovviamente ancora presto per poter affermare che siamo di fronte ai primi segnali di ripresa, si dovrà almeno attendere i dati relativi a tutto l'anno 2005, ma resta il fatto che ciò si verifica per la prima volta dal 2001 a questa parte.

Gli indicatori che E.B.E.R. prende in esame mostrano che:

- il numero delle imprese coinvolte in eventi di carattere congiunturale passa da 1228 a 1041 con un calo del -15,23%.
- Il numero dei dipendenti temporaneamente sospesi passa da 4466 a 3874 con un calo del -13,07%.
- Le ore di sospensione per le quali sono state erogate le provvidenze sono passate da 902.653 a 689.497 con un calo del - 23,93%, come si vede quindi siamo di fronte a lievi diminuzioni su tutti i parametri presi in considerazione e questo fa ben sperare; è

poi interessante scorporare i dati per settore e per territorio:

- nel **tessile abbigliamento** registriamo diminuzioni sia nel numero delle imprese coinvolte da 646 a 498 (- 22,92%) che nel numero di ore pagate da 537.263 a 378.234 (- 29,60%) ad un numero inferiore di lavoratori da 2.544 a 2.000 (- 21,39%).
- Questi dati sono di difficile lettura in quanto il settore attraversa una profonda ristrutturazione e quindi sono influenzati, non solo dal miglioramento della congiuntura, ma anche dall'espulsione dal mercato di un considerevole numero di imprese.
- Stesso discorso si può fare nelle **calzature e pelle** nel quale le imprese coinvolte passano da 115 a 90 (- 21,74%) le ore pagate da 103.066 a 80.778 (- 21,63%) per un numero minore di lavoratori da 554 a 425 (- 23,29%)
- Discorso diverso è quello relativo ad un altro





settore trainante dell'economia emiliano-romagnola quello della **meccanica di produzione**; continua, infatti, il trend negativo, crescono le imprese da 185 a 190 (+ 2,71%) e i dipendenti coinvolti da 537 a 602 (+ 12,11%) con un numero di ore pagate in flessione da 107.080 a 101.028 (- 5,65%).

- Negli altri settori prevale una tendenza positiva con la diminuzione delle provvidenze erogate:
chimica (- 4,37%) grafica (- 14,16%)
meccanica di servizio (- 51,74%) panificatori (- 85,19%) ceramica (- 35,32%) lavanderie (- 50,81%) orafi (-16,67%) alimentari (-12,05%) odontotecnici (-74,17%).
- Restano invece in crescita gli interventi nella meccanica installazione (+ 35,23%) nel legno (+8,92%) nell'acconciatura ed estetica (+23,98%).

A livello provinciale l'utilizzo del Fondo vede tutte le province in calo, anche se questo è più marcato in quelle realtà territoriali con una presenza più elevata delle imprese del settore tessile-abbigliamento:
Modena (- 35,53%) Ferrara (- 22,13%).
Sono comunque significative anche le contrazioni di richiesta di prestazioni

che si sono verificate in province di grosse dimensioni: Bologna (- 22,53%), Reggio Emilia (- 13,85%), Ravenna (- 27,96%).

Infine vorremmo fare una breve analisi dell'andamento degli interventi a sostegno degli investimenti delle imprese per il 1° semestre 2005: il permanere della crisi si rileva dal fatto che ancora gli investimenti sono in calo (- 5,5%) in particolare sulla voce più importante "macchine utensili" (- 7,06%) e "qualità, marchi e brevetti" (- 15,18%); è altrettanto in calo il numero delle imprese che hanno utilizzato i finanziamenti da 373 a 339.
Come si sa di fronte alle difficoltà di mercato ed alle incertezze delle prospettive le imprese tendono a non impegnarsi finanziariamente in nuovi investimenti, anche se forse è più logico un atteggiamento diverso per essere pronti al momento della ripresa economica a cogliere le nuove opportunità; speriamo che nella 2° parte dell'anno s'inverta la tendenza e riprendano a crescere gli interventi dell'E.B.E.R. a sostegno degli investimenti delle aziende artigiane.

fondo artigiano formazione

FONDARTIGIANATO promuove, realizza e diffonde iniziative di Formazione Continua finalizzate a valorizzare le risorse umane e a sviluppare tutti i settori di attività dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa. I soci fondatori di FONDARTIGIANATO sono: Cna, Confartigianato, Casartigiani, Clai, Cgil, Cisl, Uil.


La formazione dei dipendenti delle aziende aderenti effettuata attraverso il Fondo è gratuita. In Emilia-Romagna hanno aderito al Fondo oltre 31.000 imprese per circa 160.000 dipendenti. Aderire non comporta costi aggiuntivi per l'impresa. Infatti è sufficiente decidere di versare

al Fondo il contributo dello 0,30 che è obbligatorio per legge dichiarando questa volontà all'INPS attraverso il modello DM10/2.

Il Fondo ha cominciato a finanziare progetti di formazione da gennaio del 2005, mettendo a disposizione fino ad ora oltre 11 milioni di Euro.

Nella nostra regione sono stati finanziati e realizzati oltre cento progetti di formazione; per altrettanti (presentati sulla scadenza del 31 ottobre 2005) si è in attesa di approvazione e successivo avvio.

Per poter accedere ai finanziamenti occorre



presentare al Fondo i progetti di formazione entro le scadenze fissate dal Consiglio di Amministrazione.

Le prossime date utili per la presentazione di progetti sono il **31 gennaio 2006** ed il **31 maggio 2006**.

I progetti, accompagnati da un piano formativo sottoscritto dalle Parti Sociali, vanno presentati al Fondo Nazionale il quale li invia all'Articolazione Regionale dell'Emilia-Romagna per la procedura di ammissibilità e valutazione. Se il progetto viene approvato, si può avviare la fase di formazione dei lavoratori ricevendo dal Fondo i finanziamenti richiesti.

Un'azienda può decidere di fare un progetto di formazione aziendale, coinvolgendo solo i propri dipendenti, o può partecipare ad un progetto che unisce i dipendenti di più imprese. Può, cioè, partecipare a progetti di tipo interaziendale, settoriale o territoriale.

I Piani Formativi ed i Progetti di formazione devono seguire le indicazioni di priorità stabilite dalle Parti Sociali Nazionali di seguito riportati:


Indirizzi concordati tra le Parti Sociali costituenti il Fondo Artigianato Formazione per la realizzazione di interventi per la formazione continua.

LE PRIORITÀ

In una logica di formazione continua, anche tenendo conto delle analisi dei fabbisogni formativi realizzate dalle Parti Sociali (Indagine EBNA etc.), i piani formativi dovranno essere basati sulla analisi previsionale delle tendenze dei settori e dei territori di riferimento e sulla corrispondente valutazione delle competenze professionali richieste.


I piani formativi dovranno riguardare attività di tipo "preventivo" e/o "curativo". Entrambe le priorità sono strettamente correlate ed integrate tra loro in quanto, se pur basate su logiche diverse, rappresentano fasi cicliche o periodiche dei contesti produttivi.

1. Hanno carattere preventivo tutti gli interventi diretti alla crescita della formazione continua finalizzati a migliorare la tenuta e la competitività dell'impresa sul mercato, affrontare le sfide dei nuovi mercati, prevenire crisi settoriali, territoriali o aziendali ed accrescere le competenze professionali e l'occupabilità dei lavoratori.



La presente priorità si riferisce al soddisfacimento di esigenze di formazione professionale dei lavoratori occupati per:

- anticipare i bisogni di formazione;
- aggiornare e migliorare le competenze professionali dei lavoratori rispetto alle opportunità di mercato, alle innovazioni tecnologiche di prodotto e di processo, alle modificazioni che intervengono nei processi produttivi, all'evoluzione delle professionalità e degli assetti normativi di riferimento;



- adeguare la qualificazione professionale dei lavoratori.
2. Hanno approccio curativo tutti gli interventi rivolti al mantenimento dei livelli occupazionali, al superamento di crisi settoriali, territoriali o aziendali, alla diversificazione delle competenze professionali dei lavoratori, con particolare attenzione ai lavoratori a rischio di obsolescenza professionale (ad esempio basse qualifiche, over quarantacinque etc.).

La presente priorità si riferisce al soddisfacimento di esigenze di formazione professionale dei lavoratori occupati per:

- rispondere ai bisogni formativi specifici;
- riqualificare i lavoratori creando le condizioni per impieghi diversi nell'ambito del medesimo settore o di settori diversi;

- aggiornare le competenze professionali dei lavoratori rispetto alle opportunità di mercato, alle innovazioni tecnologiche di prodotto e di processo, alle modificazioni che intervengono nei processi produttivi, all'evoluzione delle professionalità e degli assetti normativi di riferimento;
- acquisire nuove qualificazioni professionali.

GLI OBIETTIVI

Dovranno essere considerati obiettivi trasversali da perseguire all'interno dei piani formativi e dei Progetti:

- l'attuazione del complesso delle norme in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- il rispetto del principio delle pari opportunità;
- l'attuazione del complesso delle norme in materia di tutela dell'ambiente.

I Progetti di formazione dovranno distinguere con chiarezza le finalità generali del Piano Formativo dagli obiettivi formativi specifici cui si intende finalizzare l'attività e tali obiettivi dovranno essere esplicitati in precisa relazione con le caratteristiche/competenze professionali dei lavoratori che si intende coinvolgere.

I Progetti di formazione dovranno prevedere l'impiego di strumentazione di verifica iniziale, in itinere e finale dell'efficacia dell'azione svolta su ogni singolo lavoratore coinvolto.

INDICAZIONI PER I PROGETTI

I progetti di formazione dovranno tenere conto del set di indicatori previsti dall'impianto di monitoraggio delle attività di cui alle disposizioni del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Qualora i Progetti Formativi intendano utilizzare tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) si suggerisce che nel progettare l'impiego di formazione a distanza, di norma, non si superi una quota del 20-30% del totale delle ore di formazione previste. S'intende finanziabile solo quella progettazione di FAD dettagliata nelle modalità di realizzazione operative e nelle metodologie di verifica che devono trovare un apposito spazio nel formulario di presentazione.

L'avvenuta partecipazione ai Progetti finanziati dal Fondo dovrà essere attestata, in questa prima fase, secondo le modalità prescritte dal Fondo ispirate a criteri di trasparenza del percorso formativo svolto in termini di contenuti e durata.

L'adesione ai Piani Formativi da parte di strutture titolari di autonoma capacità di spesa formativa, che si fanno carico direttamente di parte dei costi, rappresenta un elemento di qualità.

ORIENTAMENTI PER LA VALUTAZIONE DEI PROGETTI

Tra i criteri di valutazione dei Progetti che FONDARTIGIANATO individuerà nell'Invito, si suggerisce di tenere in considerazione:


1. Progetti che prevedano una maggiore attenzione ai lavoratori provenienti da piccole e piccolissime imprese;
2. Progetti che curino l'analisi strategica del contesto dal punto di vista delle opportunità di mercato, della innovazione tecnologica di prodotto e/o di processo, delle modifiche dei processi produttivi, delle modifiche degli

assetto normativo di riferimento e della politica delle risorse umane;

3. Progetti che prevedano dispositivi formativi innovativi calibrati sulle caratteristiche specifiche dei partecipanti e delle imprese;
4. Progetti che puntino al coinvolgimento del maggior numero di aziende;
5. Progetti che prevedano un cofinanziamento.

Per avere tutti gli aggiornamenti e le informazioni, Vi segnaliamo:

- www.fondartigianato.it è l'indirizzo del Fondo Nazionale dove è possibile scaricare gli inviti, le relative disposizioni attuative, la modulistica necessaria e ogni altra informazione necessaria.
- Sul sito di E.B.E.R. www.eber.org è stato creato un link per il Fondo in cui saranno inserite tutte le informazioni utili o le modalità per reperirle. Inoltre è sempre attivo il numero verde 800.160826 rivolto, in modo particolare, alle aziende ed ai lavoratori per informazioni sul Fondo.





Modalità di versamento contributi E.B.E.R. 2006

Si comunicano le istruzioni per gli adempimenti relativi alle modalità di versamento delle quote di adesione a E.B.E.R., Ente Bilaterale Emilia Romagna.

L'adesione al Sistema E.B.E.R. si realizza attraverso il versamento dell'insieme delle quote di seguito articolate. Tutte le quote sono normalmente dovute, eventuali esenzioni e/o esclusioni sono riportate all'interno di ogni singola quota.

1) FONDO RELAZIONI SINDACALI

I versamenti dovuti dalle imprese al Fondo risultano pari a € 6,00 per ciascun dipendente in forza al 31 ottobre 2005, di cui € 5,00 per il finanziamento del Fondo Relazioni Sindacali e € 1,00 per la promozione della Previdenza integrativa e dell'Assistenza socio sanitaria integrativa.

I datori di lavoro esporranno, in uno dei righi in bianco dei quadri B-C del Mod. DM10/2 relativo al mese di Gennaio 2006, l'importo del contributo a favore del Fondo Relazioni Sindacali preceduto dalla dicitura "Contr.Ass.Contr." e dal codice "W 150".

Il versamento sarà effettuato **entro il 16 Febbraio 2006**, data di scadenza del DM10.

Sono esclusi dal versamento i lavoratori a domicilio, i lavoratori assunti a tempo determinato in sostituzione di lavoratori per i quali è dovuto il contributo, i lavoratori assunti ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a della L. 18/4/62 n. 230 (lavoratori stagionali).

Per i lavoratori con contratto part time il contributo è dovuto in misura intera.

Sono inoltre escluse le imprese artigiane operanti in settori per i quali non siano stati stipulati CCNL specifici dell'artigianato, sono altresì ammesse quelle imprese operanti in settori per i quali non siano stati stipulati CCNL specifici per l'artigianato ma che applichino CCNL firmati anche dalle Organizzazioni Artigiane.

Per il settore Edilizia le quote saranno raccolte attraverso le Casse Edili Artigiane.

Le imprese di nuova costituzione dovranno versare, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui effettuano l'assunzione di personale dipendente, una quota pari a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di copertura fino a fine anno. Le quote andranno versate sulla base del numero dei lavoratori in forza al termine del mese nel quale si effettuano le prime assunzioni.

Per "imprese di nuova costituzione" si intendono anche le imprese precedentemente costituite e che, per la prima volta nel corso dell'anno, si dotano di personale dipendente.

Per quanto riguarda gli **Adempimenti Contabili** le imprese imputeranno le somme versate al Mastro di Costo "Spese per il personale dipendente" con la definizione "Contributi derivanti da accordi collettivi".

2) RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI ALLA SICUREZZA TERRITORIALE

A seguito della stipula, avvenuta in data 3/9/96, del protocollo d'intesa di attuazione del D.Lgs. 626/94 (Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro) viene individuato un contributo finalizzato all'istituzione dei Rappresentanti dei Lavoratori alla Sicurezza Territoriale così come previsto dall'art. 18 del citato Decreto Legislativo.

In presenza dei rappresentanti territoriali, gli adempimenti in capo ai datori di lavoro, previsti dalle norme vigenti in tema di consultazione del rappresentante per la sicurezza, vengono assolti nella sede dell'organismo paritetico territoriale (OPTA), per il tramite della Associazione cui l'impresa è iscritta o alla quale conferisce mandato o di soggetti qualificati e specificatamente delegati dal datore di lavoro.

Le imprese, in applicazione delle procedure previste dall'A.I. 3/9/96, sono tenute al versamento di € 5,50 per ciascun dipendente in forza al 31 ottobre 2005.

I datori di lavoro esporranno, in uno dei righi in bianco dei quadri B-C del Mod. DM10/2 relativo al mese di Gennaio 2006, l'importo del contributo preceduto dalla dicitura "Contr.Ass.Contr." e dal codice "W 150".

Il versamento sarà effettuato **entro il 16 Febbraio 2006**, data di scadenza del DM10.

Il sistema di rappresentanza territoriale non si applica alle imprese nelle quali sia stato eletto il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e il cui nominativo sia stato comunicato all'OPTA per la prevista formazione e il godimento dei permessi retribuiti. Il sistema di rappresentanza territoriale si applica nelle imprese fino a 15 dipendenti.

In coerenza con le disposizioni vigenti, i lavoratori a domicilio, gli apprendisti ed i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro non concorrono alla determinazione del limite dei 15 dipendenti.

Sono esclusi dal versamento i lavoratori a domicilio, i lavoratori assunti a tempo determinato in sostituzione di lavoratori per i quali è dovuto il contributo, i lavoratori assunti ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a della L. 18/4/62 n. 230 (lavoratori stagionali).

Per i lavoratori con contratto part time il contributo è dovuto in misura intera.

L'accordo si applica nelle aziende o unità produttive aderenti a CONFARTIGIANATO, CNA, CASARTIGIANI, CLAAI e/o che applicano i contratti sottoscritti dalle Organizzazioni aderenti alle parti firmatarie dell'accordo. L'accordo, sino alla data di stipula dei CCNL, si applica - per i vari settori - a tutte le imprese associate alle Organizzazioni delle Confederazioni Artigiane firmatarie.

Sono pertanto interessate al versamento tutte le imprese, anche non artigiane, associate alle Confederazioni firmatarie del protocollo e rientranti nel numero di dipendenti previsto dalla norma.



Nel caso specifico di imprese che si avvalgono del sistema di rappresentanza territoriale alla sicurezza, ma per le quali non è prevista l'adesione al Fondo Sostegno al Reddito, viene individuato il versamento, tramite DM10, di una quota pari a € 13,00 per ciascun dipendente in forza al 31 ottobre 2005, di cui € 5,50 per la costituzione dei rappresentanti territoriali alla sicurezza e € 7,50 per il funzionamento degli organismi paritetici territoriali (OPTA).

Le imprese interessate, se rientranti nel numero di dipendenti previsto dalla norma, sono:

- le imprese non artigiane o operanti in settori nei quali non siano stati stipulati CCNL specifici dell'artigianato associate alle confederazioni firmatarie dell'A.I. 3/9/96;
- le imprese del settore Autotrasporto c/t;
- le imprese che versano il contributo per la cassa integrazione guadagni, in quanto operanti in settori nei quali la sfera di applicazione dei CCNL artigiani comprende tipologie aziendali per le quali è previsto il versamento di tale contributo.

Per le imprese del settore edile valgono le norme previste dal CCNL e i versamenti a favore del rappresentante alla sicurezza non vanno effettuati tramite l'Ente Bilaterale.

Le imprese di nuova costituzione dovranno versare, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui effettuano l'assunzione di personale dipendente, una quota pari a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di copertura fino a fine anno. Le quote andranno versate sulla base del numero dei lavoratori in forza al termine del mese nel quale si effettuano le prime assunzioni. Per "imprese di nuova costituzione" si intendono anche le imprese precedentemente costituite e che, per la prima volta nel corso dell'anno, si dotano di personale dipendente.

Per quanto riguarda gli **Adempimenti Contabili** le imprese imputeranno le somme versate al Mastro di Costo "Spese per il personale dipendente" con la definizione "Contributi derivanti da accordi collettivi".

VERSAMENTO CUMULATIVO

Nel caso in cui le imprese interessate siano tenute sia al versamento delle quote relative al Fondo Relazioni Sindacali di cui al punto 1) sia agli adempimenti relativi all'Accordo Interconfederale Nazionale 3/9/96 per il finanziamento del rappresentante territoriale alla sicurezza di cui al punto 2), gli importi andranno sommati e indicati in un unico rigo con il codice "W150" e la dicitura "Contr.Ass.Contr."

Il versamento, pari a € 11,50, sarà effettuato entro il 16 Febbraio 2006, data di scadenza del DM10.

Il versamento potrà risultare pari a € 19,00 nel caso in cui le imprese versino sia € 6,00 che € 13,00 (es. Autotrasporto c/t).

Per le imprese di nuova costituzione il versamento potrà essere cumulato anche nei mesi successivi, sulla base delle scadenze e degli importi previsti.

3) FONDO SOSTEGNO AL REDDITO

I versamenti dovuti dalle imprese per il finanziamento del Fondo vengono quantificati in € 60,00 per ciascun dipendente in forza al 31 ottobre 2005.

Per i lavoratori in forza con contratto part-time il contributo è fissato in € 30,00.

Sono esclusi dal versamento i lavoratori a domicilio, i lavoratori assunti a tempo determinato in sostituzione di lavoratori per i quali è dovuto il contributo, i lavoratori assunti ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a della L. 18/4/62 n. 230 (lavoratori stagionali).

Le imprese operanti in settori nei quali la sfera di applicazione dei CCNL sottoscritti dalle Organizzazioni Artigiane comprende anche tipologie aziendali per le quali è previsto il contributo per la Cassa Integrazione Guadagni, non sono tenute al versamento delle quote relative al Fondo Sostegno al Reddito.

Sono inoltre escluse le imprese dell'Edilizia, Autotrasporto c/t e le imprese operanti in settori per i quali non siano stati stipulati CCNL specifici dell'artigianato, sono invece ammesse quelle imprese operanti in settori per i quali non siano stati stipulati CCNL specifici per l'artigianato ma che applichino CCNL firmati dalle Organizzazioni Artigiane.

L'importo totale va versato, tramite bonifico bancario, entro il 16 Febbraio 2006.

BANCA	CIN	ABI	CAB	n° C/C
Unicredit Banca	T	02008	02486	000001012858
Cassa di Risparmio in Bologna	R	06385	02412	07400012444H
Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza	Z	06230	36670	000040062555
Banca Popolare dell'Emilia Romagna	D	05387	02402	000000775048
Banca Nazionale del Lavoro	I	01005	02400	000000044907
Banco Popolare di Verona e Novara	E	05188	02401	000000040200
Credito Cooperativo Bolognese	W	07082	02400	001000124494
Cassa di Risparmio di Ravenna	Y	06270	13100	000000033566



I conti correnti sui quali effettuare gli accrediti di competenza sono i seguenti:

È necessario utilizzare il modulo di versamento predisposto da E.B.E.R. **FSR VER/06**, che va presentato in tre copie all'Istituto di credito.

La prima copia dovrà pervenire alla sede E.B.E.R., trasmessa dall'Istituto di credito o, in mancanza di disponibilità dello stesso, dal soggetto versante. La seconda copia viene trattenuta dall'Istituto. La terza copia viene riconsegnata all'impresa e, debitamente timbrata, costituisce prova dell'avvenuto versamento.

Sono consentiti bonifici cumulativi da parte di Organizzazioni o Consulenti del lavoro.

In tale caso dovrà essere compilato un modulo di versamento per ciascuna impresa a cui si riferisce il bonifico cumulativo. All'atto del pagamento **tutti** i moduli dovranno essere consegnati all'Istituto di credito, il quale si farà carico di inoltrare le copie destinate a E.B.E.R. - Fondo Sostegno al Reddito direttamente alla sede E.B.E.R..

In mancanza di disponibilità da parte dell'Istituto di credito, **tutte** le copie destinate a E.B.E.R. - Fondo Sostegno al Reddito dovranno essere inoltrate dall'Organizzazione o dal Consulente del lavoro, **accompagnate dalla fotocopia della contabile di versamento cumulativo**, alla sede E.B.E.R. - Fondo Sostegno al Reddito - Via De' Preti 8 - 40121 Bologna.

Si rimarca particolarmente l'esigenza di esatta indicazione del Codice fiscale dell'impresa.

Si richiede di compilare e sottoscrivere il consenso a E.B.E.R. - Fondo Sostegno al Reddito per la raccolta e il trattamento dei dati forniti, come da nota informativa sul trattamento dei dati personali e aziendali (D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003) contenuta nel modulo di versamento.

Il modulo di versamento viene fornito alle imprese artigiane in allegato al periodico dell'E.B.E.R. che contiene le indicazioni relative ai versamenti per l'anno 2006. E' inoltre a disposizione presso l'Ente Bilaterale regionale, le sedi E.B.E.R. di bacino e sul sito internet www.eber.org al link Modalità versamenti/Fondo Sostegno al Reddito.

Una quota pari a € 36,98, accantonata per interventi a favore dei lavoratori dipendenti ai sensi dell'A.I. 21/7/88 così come modificato in data 22/6/93, considerata la funzione previdenziale-assistenziale in senso proprio o lato delle somme versate, deve essere assoggettata alla **contribuzione di solidarietà pari al 10%** di cui al 2° comma dell'art. 9 bis L. 1/6/91 n° 166. Per i lavoratori part-time tale somma risulterà pari a € 18,49.


I datori di lavoro esporranno in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del Mod. DM10/2 relativo al mese di Gennaio 2006, l'importo del contributo di solidarietà riferito a tutti i lavoratori interessati preceduto dalla dicitura "art. 9 bis L. 166/91" e dal codice "M900" nonché dal numero dei dipendenti e, nella casella "retribuzioni", dalle somme costituenti la base imponibile.

Il versamento del contributo di solidarietà sarà effettuato **entro il 16 Febbraio 2006**, data di scadenza del DM10.

Le imprese di nuova costituzione dovranno versare, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui effettuano l'assunzione di personale dipendente, una quota pari a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di copertura fino a fine anno. Le quote andranno versate sulla base del numero dei lavoratori in forza al termine del mese nel quale si effettuano le prime assunzioni. Per "imprese di nuova costituzione" si intendono anche le imprese precedentemente costituite e che, per la prima volta nel corso dell'anno, si dotano di personale dipendente.

Per quanto riguarda gli **Adempimenti Contabili** le imprese imputeranno le somme versate nel seguente modo:

- al Mastro di Costo "Spese per il personale dipendente" con la definizione "Contributi derivanti da accordi collettivi" la somma assoggettata a contributo (€ 36,98);
- al Mastro di Costo "Spese per il personale dipendente" con la definizione "Oneri previdenziali" il contributo di solidarietà pari al 10% (€ 3,70);
- al Mastro di Costo "Spese generali" con la definizione "Oneri derivanti da accordi collettivi" la somma non assoggettata a contributo (€ 23,02).





Interventi a favore dei dipendenti

MODALITÀ OPERATIVE

Le decisioni assunte dalle Parti Sociali che hanno trovato riscontro nei Regolamenti 2005, sono a tutt'oggi le modifiche sulle prestazioni ai dipendenti più significative apportate ai Regolamenti in vigore. La concessione della CIGS al settore TAC artigiano della nostra regione ha imposto alle Parti Sociali di assumere orientamenti e decisioni, formalizzate con la delibera del Consiglio Direttivo di E.B.E.R. del 27 aprile 2005, che consentisse la convivenza dei due ammortizzatori sociali nello spirito dei principi ispiratori del FSR. L'approvazione della L80/05, modificando la prestazione di disoccupazione ordinaria a requisiti normali ha costretto ad apportare una modifica della conseguente prestazione prevista dai nostri regolamenti, recepita con l'Accordo Interconfederale stipulato dalle Parti Sociali in data 22 luglio 2005.

I Regolamenti sulle prestazioni a favore dei lavoratori dipendenti in vigore per l'anno 2006, deliberati dal Consiglio Direttivo in data 14 novembre 2005, sistematizzano quanto sopra riportato.

Di seguito si riportano i contenuti salienti dei Regolamenti, a cui le imprese dovranno attenersi per accedere alle provvidenze riconosciute nei casi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per l'anno 2006:

a. Le prestazioni in favore dei dipendenti vengono erogate secondo l'attuale normativa a fronte della corresponsione da parte dell'azienda di un ticket da calcolarsi nella misura di:

- € 0,50 per ogni ora riconosciuta.
Va di converso che per le ore coperte dalle provvidenze di CIGS il ticket non è dovuto.

Sono esentate dal versamento del ticket le imprese in regola con i versamenti che per almeno cinque anni abbiano corrisposto le quote dovute a E.B.E.R. e che per gli stessi anni non abbiano ricevuto alcuna prestazione a favore dei dipendenti.

Sono altresì esentate le prestazioni per Contratti di solidarietà e per Forza Maggiore.

b. Il monte ore annuale per ogni dipendente è fissato in:

- 520 ore anno per i dipendenti a tempo pieno
- 260 ore per i dipendenti part time.

A tale monte ore concorrono tutte le prestazioni previste per i dipendenti.

Le ore coperte da CIGS concorrono al raggiungimento di detti massimali, eventuali eccedenze sono neutre.

c. Per consentire una gestione contrattuale tra le parti delle ristrutturazioni e delle riconversioni aziendali e della flessibilità produttiva è prevista una gestione del monte ore individuale su di un arco temporale di TRE ANNI, a decorrere dalla prima richiesta, per un massimo di:

- 1.300 ore per singolo dipendente a tempo pieno

- 650 ore per singolo dipendente a part time, fermi restanti i massimali annui nelle modalità sopra fissati.

Le ore per cui è stato percepito il trattamento da altro ammortizzatore sociale concorrono al massimale triennale nella misura del 50%

d. In considerazione che un complesso di elementi strutturalmente connessi a determinate attività può concorrere a determinare nelle imprese esigenze di diversi quantitativi di produzione in particolari periodi dell'anno, le imprese sono tenute, attraverso le organizzazioni di rappresentanza, ad attivare l'uso preventivo di tutti gli strumenti di flessibilità presenti nei contratti nazionali e regionali di lavoro. Il piano di flessibilità viene valutato in sede di sottoscrizione dell'accordo e nell'esame delle commissioni di bacino al fine di verificare l'effettiva situazione di crisi congiunturale.

e. Per accedere alla sospensione è necessario che i dipendenti interessati abbiano usufruito dei periodi residui di ferie, con esclusione del periodo di chiusura collettiva, di permessi e di flessibilità contrattualmente prevista.

Sono esclusi in ogni caso dalla copertura di intervento i periodi feriali identificati nelle due settimane centrali del mese di agosto e dal 25 dicembre al 6 gennaio.

f. L'adesione dell'impresa ad E.B.E.R. è un elemento discriminante per l'accesso alle provvidenze previste che va verificato in sede di sigla dell'accordo attraverso le ricevute dei versamenti che vanno a questo allegato. Evidentemente per gli accordi che si andranno a sottoscrivere prima del 16 febbraio, data entro cui versare le quote di adesione ad E.B.E.R. per l'anno in corso, la ricevuta richiesta non è disponibile e la si potrà allegare alla documentazione dei conteggi, nel mentre si allega quella dell'anno precedente.

Di seguito si riassumono le caratteristiche e le modalità dei quattro strumenti previsti dalla regolamentazione E.B.E.R. a sostegno del reddito dei lavoratori, che le imprese possono utilizzare attenendosi scrupolosamente alle disposizioni regolamentari specifiche e alle istruzioni impartite con distinte comunicazioni.

Una particolare situazione è data dalla concomitanza, con le prestazioni previste per sospensione e riduzione, delle prestazioni CIGS per il TAC artigiano della nostra regione che la delibera del 27 aprile 2005 ha cercato di ordinare.

Le tipologie di intervento previste rispondono, in maniera diversificata, sia alle esigenze di carattere aziendale sia alle disposizioni legislative e amministrative oggi in vigore.

Gli accordi stipulati a livello aziendale devono rientrare in una delle seguenti casistiche:

- A) SOSPENSIONI DELL'ATTIVITÀ
- B) RIDUZIONI DELL'ATTIVITÀ
- C) CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ



D) EVENTI DI FORZA MAGGIORE

SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ

E.B.E.R. - Fondo Sostegno al Reddito interviene a favore dei lavoratori dipendenti a fronte di situazioni di difficoltà congiunturali che comportino forme di sospensione dell'attività lavorativa.

Gli accordi di sospensione sottoscritti a livello aziendale devono rispondere ai criteri di:

- sospensione a zero ore;
- continuità per un periodo stabilito;
- coincidenza con le dichiarazioni rilasciate agli uffici competenti;
- identificazione definita della data di ripresa dell'attività;
- corrispondenza con le scritture riportate sul mensile presenze.

Ogni accordo deve essere sottoscritto per un periodo massimo di 13 settimane. L'accordo va stipulato sulla base del periodo complessivo di sospensione prevista. Eventuali proroghe devono essere all'interno del periodo massimo di 13 settimane.

Gli accordi sottostanti a richieste di CIGS possono subire proroghe eccedenti le 13 settimane fino a concorrenza dei limiti per essa previsti, senza generare alcun impegno per E.B.E.R. - Fondo Sostegno al Reddito.

L'accordo di sospensione, redatto nelle forme e nelle modalità previste dai regolamenti e dagli accordi tra le parti, offre all'impresa e ai lavoratori la garanzia delle prestazioni E.B.E.R. per tutto quel personale dipendente che non è ammesso o ammissibile ad usufruire della CIGS.

Le modalità di sospensione dell'attività lavorativa concordate fra le parti firmatarie devono essere chiaramente definite nel verbale di accordo.

Al fine di identificare criteri di effettiva sospensione dell'attività, i periodi minimi di sospensione e di eventuale ripresa dell'attività non possono essere inferiori a 40 ore continuative per singolo lavoratore dipendente. Pertanto anche le eventuali rotazioni fra i lavoratori dipendenti non possono prevedere presenze e assenze inferiori alle 40 ore continuative.

Per garantire il raggiungimento del periodo minimo di ripresa dell'attività di 40 ore continuative le parti possono fare ricorso a istituti quali Ferie (con esclusione dei periodi programmati e di chiusura collettiva), Permessi retribuiti, Flessibilità (positiva o negativa) e quant'altro previsto dai contratti collettivi.

Le variazioni a quanto previsto dagli accordi sottoscritti vengono realizzate attraverso comunicazione preventiva alle parti firmatarie.

Le imprese sono tenute a predisporre tutta la documentazione idonea per consentire al lavoratore dipendente di percepire il trattamento di disoccupazione se spettante o quant'altro previsto da leggi inerenti il problema specifico.

Le imprese, nei casi e nei tempi previsti dalla normativa, devono pertanto trasmettere specifica comunicazione relativa ai periodi di inattività dei lavoratori dipendenti ai seguenti uffici:

- Centro per l'Impiego
- Direzione Provinciale del Lavoro - Settore Ispezione del Lavoro
- INPS territorialmente competente.

Qualora si attuino interruzioni del periodo di sospensione concordata, relative ad eventuali periodi di ripresa dell'attività per soddisfare esigenze temporanee di lavoro, e nei casi di rotazione dei lavoratori dipendenti, deve essere inviata comunicazione agli uffici preposti per interrompere e riattivare la richiesta del trattamento di disoccupazione.

Nell'eventualità che per alcuni lavoratori dipendenti non venga rispettato il monte ore minimo di 40 ore continuative di sospensione o di rientro, è possibile, contestualmente all'accordo, la sottoscrizione di deroghe specifiche.

La DEROGA alla sospensione prevede un periodo iniziale certo di almeno 40 ore continuative di sospensione e solo successivamente è prevista l'eventualità di rientri effettuati per periodi inferiori a 40 ore.

Tali deroghe devono indicare con chiarezza sia i nominativi dei lavoratori dipendenti interessati sia le modalità di rientro previste. In questi casi E.B.E.R. corrisponde le prestazioni di propria competenza, ma non è possibile garantire il trattamento di disoccupazione. I lavoratori dipendenti interessati, con la sottoscrizione dell'accordo, accettano le condizioni stabilite all'interno della deroga.

I lavoratori dipendenti sono tenuti alla sottoscrizione di apposita Autocertificazione (Mod. FSR 21/06) attestante il ricorso alla disoccupazione ordinaria, specificando se si riferisce all'indennità con requisiti normali o all'indennità con requisiti ridotti, o attestante il mancato ricorso alla disoccupazione.

I lavoratori dipendenti con qualifica di apprendista non sono tenuti alla sottoscrizione di alcuna dichiarazione.

Il Fondo interviene a favore dei lavoratori dipendenti interessati con provvidenze indicate nelle seguenti misure PER ANNO SOLARE:

A FAVORE DEI LAVORATORI DIPENDENTI CHE:

- ricorrono alla disoccupazione ordinaria con requisiti normali:
 - **60% per le prime 40 ore per singolo lavoratore dipendente a tempo pieno, 20 ore per singolo lavoratore dipendente part time**
 - **20% per le ulteriori ore, all'interno del periodo coperto dall'indennità di disoccupazione ordinaria a requisiti normali, fino a: 520 per lavoratore dipendente a tempo pieno, 260 per lavoratore dipendente part time.**
 - **40% per i periodi eventualmente eccedenti dalle coperture per DO fino al massimale fissato in 520 per i lavoratori dipendenti a tempo pieno (260 in caso di part time)**

La percentuale del 60% si applica, ad ogni singolo lavoratore dipendente, esclusivamente per le prime **40 o 20 ore richieste nell'anno.**

A FAVORE DEI LAVORATORI DIPENDENTI CHE:

- ricorrono alla disoccupazione con requisiti ridotti
- non hanno diritto alla disoccupazione
- hanno la qualifica di apprendista
 - **40% per un massimo di: 520 ore per singolo lavoratore dipendente a tempo pieno, 260 ore per singolo lavoratore dipendente part time.**



Il Fondo non interviene nei casi di sospensione che prevedono periodi iniziali inferiori a 40 ore continuative per singolo lavoratore dipendente a tempo pieno e 20 ore continuative per singolo lavoratore dipendente part time.

L'intervento del Fondo è incompatibile con gli interventi di malattia, infortunio, maternità, congedo matrimoniale e, per gli stessi periodi, con ogni altra forma di sostegno al reddito di matrice sia pubblica che mutualistica privata.

- Le prestazioni vengono erogate a fronte della corresponsione da parte dell'azienda di un TICKET. Ad ogni modello di richiesta di contributo deve corrispondere il versamento del ticket da calcolarsi nella misura di € 0,50 moltiplicato per il totale complessivo delle ore risultanti. Il versamento del ticket va effettuato sugli stessi conti correnti per cui è previsto il versamento delle quote annuali di adesione. Copia della ricevuta di versamento viene fornita a E.B.E.R. in allegato a ciascun modello di riferimento.
- Sono esentate dal versamento del ticket le imprese in regola con i versamenti che per almeno cinque anni abbiano versato le quote dovute a E.B.E.R. e che per gli stessi anni non abbiano ricevuto alcuna prestazione a favore dei dipendenti. In tale caso l'impresa è tenuta a sottoscrivere l'apposita dichiarazione riprodotta sul modello di richiesta del contributo e ad allegare allo stesso copia delle ricevute di versamento attestanti il diritto all'esenzione.

L'accordo deve prevedere, salvo proroghe, una ripresa dell'attività lavorativa di almeno una settimana prima di attivare un ulteriore accordo di sospensione.

RIDUZIONI DELL'ATTIVITÀ

E.B.E.R. - Fondo Sostegno al Reddito interviene a favore dei lavoratori dipendenti a fronte di situazioni di difficoltà congiunturali che comportino forme di riduzione dell'orario di lavoro.

Sono da considerare riduzioni le interruzioni dell'attività dovute a situazioni particolari che impongono riduzioni dell'orario di lavoro di tipo orizzontale o rotazioni fra i lavoratori dipendenti di carattere giornaliero senza il raggiungimento di periodi di assenza pari o superiori a 40 ore continuative.

Per periodi di interruzione dell'attività inferiori a 40 ore continuative non è possibile garantire il trattamento di disoccupazione.

A fronte di riduzioni orizzontali e verticali vanno definiti, in sede di accordo, i criteri di copertura del minimale contributivo. In ogni caso il lavoratore dipendente dovrà avere garantita la copertura del minimale contributivo che, se non ne ricorrono altre condizioni, sarà a carico dell'impresa.

Le modalità di riduzione dell'attività lavorativa concordate fra le parti firmatarie devono essere chiaramente definite nel verbale di accordo. È necessario che sia indicato l'orario di riduzione concordato; pertanto non sono accettate diciture

generiche ma vanno indicati i periodi di riduzione individuati.

Ogni accordo deve essere sottoscritto per un periodo massimo di 13 settimane. L'accordo va stipulato sulla base del periodo complessivo di riduzione prevista. Eventuali proroghe devono essere all'interno del periodo massimo di 13 settimane.

Gli accordi sottostanti a richieste di CIGS possono subire proroghe eccedenti le 13 settimane fino a concorrenza dei limiti per essa previsti, senza generare alcun impegno per E.B.E.R. - Fondo Sostegno al Reddito.

L'accordo di riduzione, redatto nelle forme e nelle modalità previste dai regolamenti e dagli accordi tra le parti, offre all'Impresa e ai lavoratori la garanzia delle prestazioni E.B.E.R. per tutto quel personale dipendente che non è ammesso o ammissibile ad usufruire della CIGS.

Nel caso in cui, all'interno della stessa impresa, siano presenti lavoratori dipendenti per i quali si prevede una sospensione e lavoratori dipendenti che effettuano una riduzione dell'orario di lavoro, è necessario sottoscrivere due diversi specifici accordi.

Il Fondo interviene a favore dei lavoratori dipendenti interessati con provvidenze indicate nelle seguenti misure PER ANNO SOLARE:

- **40% per un massimo di: 520 ore per singolo lavoratore dipendente a tempo pieno, 260 ore per singolo lavoratore dipendente part time.**

I lavoratori dipendenti che sottoscrivono accordi di riduzione non sono tenuti alla presentazione dell'Au-tocertificazione.

Il Fondo non interviene nei casi di riduzione inferiori a 40 ore per singolo lavoratore dipendente a tempo pieno e 20 ore per singolo lavoratore dipendente part time.

L'intervento del Fondo è incompatibile con gli interventi di malattia, infortunio, maternità, congedo matrimoniale e, per gli stessi periodi, con ogni altra forma di sostegno al reddito di matrice sia pubblica che mutualistica privata.

- Le prestazioni vengono erogate a fronte della corresponsione da parte dell'azienda di un TICKET. Ad ogni modello di richiesta di contributo deve corrispondere il versamento del ticket da calcolarsi nella misura di € 0,50 moltiplicato per il totale complessivo delle ore risultanti. Il versamento del ticket va effettuato sugli stessi conti correnti per cui è previsto il versamento delle quote annuali di adesione. Copia della ricevuta di versamento viene fornita a E.B.E.R. in allegato a ciascun modello di riferimento.
- Sono esentate dal versamento del ticket le imprese in regola con i versamenti che per almeno cinque anni abbiano versato le quote dovute a E.B.E.R. e che per gli stessi anni non abbiano ricevuto alcuna prestazione a favore dei lavoratori dipendenti. In tale caso l'impresa è tenuta a sottoscrivere l'apposita dichiarazione riprodotta sul modello di richiesta del contributo e ad allegare allo stesso copia delle ricevute di versamento attestanti il diritto all'esenzione.



L'accordo deve prevedere, salvo proroghe, una ripresa dell'attività lavorativa di almeno una settimana prima di attivare un ulteriore accordo di riduzione.

CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ

E.B.E.R. - Fondo Sostegno al Reddito interviene a favore dei lavoratori dipendenti a fronte di situazioni di difficoltà che comportino forme di riduzione dell'orario di lavoro giornaliero, settimanale o mensile attuate con le procedure di cui all'art. 5 L. 19/7/93 n° 236.

A fronte di interruzioni di durata e programmazione degli orari sufficientemente certe, va incentivato il ricorso ai contratti di solidarietà.

Questi ultimi infatti, pur non rispondendo alle attese di tempestività degli interventi, garantiscono la piena copertura previdenziale e un intervento consistente a favore delle imprese.

Le provvidenze riconosciute ai lavoratori dipendenti interessati sono indicate nelle seguenti misure per anno solare:

- **50% per un massimo di: 520 ore per singolo lavoratore dipendente a tempo pieno, 260 ore per singolo lavoratore dipendente part time**
- **30% per le ulteriori ore fino a 12 mesi.**
- Le prestazioni per Contratto di Solidarietà sono esenti dal pagamento del TICKET.
- Le ore per Contratto di Solidarietà concorrono al monte ore triennale

EVENTI DI FORZA MAGGIORE

E.B.E.R. - Fondo Sostegno al Reddito interviene a favore dei lavoratori dipendenti a fronte di situazioni di difficoltà dovute ad eventi di forza maggiore che comportino forme di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.

Le provvidenze vengono riconosciute nei seguenti casi:

- eventi atmosferici eccezionali che provochino danni documentati tali da richiedere la sospensione dell'attività;
- calamità naturali;
- interruzione dell'erogazione delle fonti energetiche e, per le lavorazioni e i servizi in cui concorre come materia prima, dell'acqua causata da fattori e soggetti esterni all'impresa;
- incendio;
- interventi di bonifica ambientale.

Il Fondo interviene a favore dei lavoratori dipendenti interessati con provvidenze indicate nelle seguenti misure per anno solare:

- **80% per le prime 40 ore per singolo lavoratore dipendente a tempo pieno, 20 ore per singolo lavoratore dipendente part time**
- **40% per le ulteriori ore fino a: 520 per lavoratore dipendente a tempo pieno, 260 per lavoratore dipendente part time.**

- Le prestazioni per Eventi di Forza Maggiore sono esenti dal pagamento del TICKET.
- Le ore per Eventi di Forza Maggiore concorrono al monte ore triennale.

Il mancato rispetto delle indicazioni suddette e qualsiasi incompletezza riscontrata nella pratica comporta il blocco dell'erogazione del contributo, e il mancato perfezionamento della richiesta di provvidenze entro 90 (novanta) giorni dalla sua presentazione, e comunque prima della chiusura dell'esercizio di competenza, ne comporta l'annullamento e la perdita al diritto a ogni provvidenza.

È responsabilità dei soggetti incaricati della presentazione della richiesta accertarsi della completezza e correttezza della stessa.

L'Ente non è responsabile di ritardi derivanti da incompletezza della richiesta e resta a disposizione su qualsiasi informazione relativa alle pratiche in corso.


Si sottolinea che l'Ente applica in via tassativa le disposizioni previste dall'art. 5 del regolamento stesso, che prevedono l'acquisizione del diritto alle prestazioni a favore dei dipendenti a condizione risulti il pagamento dell'intera quota di spettanza, intendendo per questa la somma dei versamenti dovuti dall'impresa per gli anni in cui ricorrevano le condizioni per aderire ad E.B.E.R..

L'Ente si riserva di acquisire e verificare la documentazione dell'avvenuto versamento relativo almeno agli ultimi cinque anni.

Le imprese che si iscrivono per la prima volta all'Ente possono accedere ai contributi se in regola con i versamenti dell'anno a cui si riferisce la prestazione e, se tenute, a seguito della regolarizzazione dei versamenti relativi almeno ai cinque anni precedenti.

Eventuali modifiche alle disposizioni contenute nella presente circolare saranno tempestivamente comunicate.

La modulistica per l'inoltro delle richieste relative all'anno 2006 è a disposizione presso l'Ente Bilaterale regionale, le sedi degli E.B.E.R. di bacino e sul sito internet www.eber.org al link Modulistica/Fondo Sostegno al Reddito.





Interventi a favore delle imprese

Di seguito si riassumono le indicazioni relative alle prestazioni a favore delle imprese in vigore per l'anno 2006.

Gli ambiti generali di intervento sono:

- **SICUREZZA**, comprendente i casi che vanno dagli interventi effettuati in azienda in applicazione del D.Lgs. 626/94 (sicurezza e salute sui luoghi di lavoro), con riferimento a casistiche specifiche, all'approntamento di investimenti tecnologici ad alto contenuto di sicurezza.
- **QUALITÀ**, comprendente i casi che contribuiscono a conferire al prodotto maggior competitività sul mercato.
- **EVENTI DI FORZA MAGGIORE**, comprendenti casi che, indipendenti dalla volontà dell'impresa, comportano interruzione e conseguente ripristino del ciclo produttivo e ricostruzione delle strutture aziendali.
- **RISTRUTTURAZIONE**, rivolto alle Attività di servizio alla persona interessate alla ristrutturazione dei propri laboratori.

La somma, complessivamente erogabile ad ogni singola impresa, per anno solare, cumulando l'insieme delle provvidenze con esclusione di quelle percepite per i dipendenti e quelle per eventi di forza maggiore, non può superare l'importo massimo di € 4.000,00 sul totale degli interventi previsti da parte del Fondo destinato alle imprese.

Gli importi di cui sopra concorrono al massimale di € 6.500 percepibili nel triennio; tale norma si applica retroattivamente dall'anno 2005.

SICUREZZA

RISANAMENTO

E.B.E.R. - Fondo Sostegno al Reddito interviene con quote a favore delle imprese artigiane da liquidarsi nei seguenti casi:

- Miglioramento della prevenzione degli infortuni sul lavoro attraverso l'adeguamento dei macchinari alle normative vigenti.
- Contenimento della rumorosità negli ambienti di lavoro.
- Contenimento delle emissioni in atmosfera.
- Investimenti tesi ad una minore produzione di rifiuti.
- Trattamento scarichi idrici (depurazione).

Le quote a carico del Fondo riconosciute alle imprese sono pari a:

- **10 % delle somme ammesse.**

Il contributo erogabile ad ogni singola impresa non può superare l'importo massimo (al lordo delle ritenute fiscali) di € 3.000,00 per anno solare, corrispondente ad un imponibile di spesa pari a € 30.000,00.

L'importo minimo di spesa per singola domanda non può essere inferiore a € 1.300,00.

Questo contributo concorre al tetto annuo di € 4.000,00 e al tetto triennale di € 6.500,00.

MACCHINE UTENSILI

E.B.E.R. - Fondo Sostegno al Reddito interviene con quote a favore delle imprese artigiane da liquidarsi a fronte dell'acquisto di nuove macchine utensili in ragione del contenuto di sicurezza presente nelle nuove attrezzature.

Le quote a carico del Fondo riconosciute alle imprese sono pari a:

- **3% delle somme ammesse per spese fino a € 5.000,00.**
- **1,5% oltre a € 5.000,00 e fino a € 195.000,00.**

Il contributo erogabile ad ogni singola impresa non può superare l'importo massimo (al lordo delle ritenute fiscali quando applicate) di € 3.000,00 per anno solare, corrispondente ad un imponibile di spesa pari a € 195.000,00.

L'importo minimo finanziabile per singola macchina è pari a € 500,00.

L'importo minimo di spesa per singola domanda non può essere inferiore a € 2.600,00.

Per gli acquisti effettuati tramite contratto di leasing viene considerato il costo iniziale del bene.

Questo contributo concorre al tetto annuo di € 4.000,00 e al tetto triennale di € 6.500,00.

QUALITÀ

QUALITÀ - MARCHIO CE - BREVETTI

E.B.E.R. - Fondo Sostegno al Reddito interviene con quote a favore delle imprese artigiane da liquidarsi a fronte di spese sostenute per:

- l'apposizione del marchio CE attestante la conformità delle macchine immesse in circolazione a Requisiti Essenziali di Sicurezza definiti per l'intero territorio comunitario sulla base della direttiva 89/392/CEE e successive modificazioni;
- la certificazione dei sistemi qualità secondo le norme UNI EN serie ISO 9000 (vengono ammessi al contributo i costi sostenuti nei confronti di enti certificatori accreditati ufficialmente, sia in Italia, che all'estero);
- il deposito di brevetti.

Le quote a carico del Fondo riconosciute alle imprese sono pari a:

- **20% delle somme ammesse.**

Il contributo erogabile ad ogni singola impresa non può superare l'importo massimo (al lordo delle ritenute fiscali) di € 3.000,00 per anno solare, corrispondente ad un imponibile di spesa pari a € 15.000,00.



L'importo minimo di spesa per singola domanda non può essere inferiore a € 500,00. Questo contributo concorre al tetto annuo di € 4.000,00 e al tetto triennale di € 6.500,00

EVENTI DI FORZA MAGGIORE

RIPRISTINO

E.B.E.R. - Fondo Sostegno al Reddito interviene con quote a favore delle imprese artigiane da liquidarsi nei seguenti casi:

Ripristino del ciclo produttivo, anche in presenza di riallocazione dell'azienda, interrotto per le seguenti cause:

- eventi atmosferici eccezionali;
- calamità naturali;
- incendio.

Le quote a carico del Fondo riconosciute alle imprese sono pari a:

- il 1° giorno di interruzione dell'attività: € 52,00 per lavoratore dipendente in forza (con un contributo minimo assicurato per impresa di € 260,00);
- dal 2° giorno in poi: contributo pari a € 26,00 per dipendente per ogni giorno lavorativo.

Il contributo erogabile ad ogni singola impresa non può superare l'importo massimo (al lordo delle ritenute fiscali) di € 5.000,00 per anno solare.

Questo contributo non concorre al tetto annuo, mentre è rilevante per il tetto triennale di € 6.500,00

RICOSTRUZIONE

E.B.E.R. - Fondo Sostegno al Reddito interviene con quote a favore delle imprese artigiane da liquidarsi nei seguenti casi:

ricostruzione e/o ripristino delle strutture aziendali, anche in presenza di riallocazione dell'azienda, danneggiate per le seguenti cause:

- eventi atmosferici eccezionali;
- calamità naturali;
- incendio.

Le quote a carico del Fondo riconosciute alle imprese sono pari a:

- 10% sull'entità dei danni subiti dalla struttura e dalle attrezzature.

Il contributo erogabile ad ogni singola impresa non può superare l'importo massimo (al lordo delle ritenute fiscali) di € 5.000,00 per gli eventi verificati nell'anno solare, corrispondente ad un imponibile di spesa pari a € 50.000,00.

L'importo minimo di spesa per singola domanda non può essere inferiore a € 1.300,00.

Questo contributo non concorre al tetto annuo, mentre è rilevante per il tetto triennale di € 6.500,00

RISTRUTTURAZIONE

RISTRUTTURAZIONE ATTIVITÀ DI SERVIZIO ALLA PERSONA

E.B.E.R. - Fondo Sostegno al Reddito interviene con quote a favore delle imprese artigiane da liquidarsi nei seguenti casi:

Interventi di ristrutturazione dei locali di imprese artigiane che svolgono attività di servizio per l'igiene, la pulizia e la cura della persona, quali: saloni di acconciatura per uomo e donna, istituti di estetica, manicure e pedicure, centri per il benessere fisico.

Le quote a carico del Fondo riconosciute alle imprese sono pari a:

- 15 % delle somme ammesse per spese fino a € 5.000,00;
- 1,5 % oltre € 5.000,00 e fino a € 155.000,00.

Il contributo erogabile ad ogni singola impresa non può superare l'importo massimo (al lordo delle ritenute fiscali) di € 3.000,00 per anno solare, corrispondente ad un imponibile di spesa pari a € 155.000,00.

L'importo minimo di spesa per singola domanda non può essere inferiore a € 2.600,00.

Questo contributo concorre al tetto annuo di € 4.000,00 e al tetto triennale di € 6.500,00.

L'elevato ricorso alle prestazioni erogate a favore delle imprese aderenti a E.B.E.R. e la necessità di applicare criteri omogenei di esame delle domande, rende necessario fornire istruzioni operative dettagliate al fine di permettere una corretta gestione delle pratiche relative all'anno 2006.

Si raccomanda, al fine di evitare rallentamenti nella definizione delle pratiche da parte degli addetti e della Commissione, di allegare alle domande tutta la documentazione prevista dai regolamenti.

Ricordiamo:

- Relazione illustrativa redatta dall'impresa sugli interventi effettuati e i miglioramenti ottenuti, con indicazione delle fatture di riferimento, indispensabile per l'esame della pratica, non essendo sufficientemente esplicitativa la descrizione sulle singole fatture.
- Utilizzo dei fac-simili di domanda, compilati in ogni parte, predisposti da E.B.E.R. e riprodotti nell'opuscolo "Procedure per l'accesso alle provvidenze - Anno 2006". Precisando che esiste un fac-simile di domanda per ogni tipo di intervento, preghiamo di valutare attentamente la natura della domanda al fine di utilizzare i moduli in maniera corretta.
- Copia della ricevuta di versamento a E.B.E.R. - Fondo Sostegno al Reddito, con timbro dell'Istituto di credito e data leggibile; in caso di imprese di nuova costituzione, che hanno effettuato il versamento in dodicesimi, allegare anche copia del libro matricola.

In particolare, chiediamo di verificare, prima dell'invio della domanda, che:

- siano allegati unicamente fatture le cui date di emissione siano relative all'anno 2006;
- sia stato raggiunto l'importo minimo finanziabile previsto dai singoli regolamenti;
- l'impresa abbia provveduto nei termini previsti dal regolamento al versamento della quota a E.B.E.R. - Fondo Sostegno al Reddito.

Gli interventi legati ad interventi di adeguamento al D.Lgs. 626/94 sui macchinari (es. protezioni antinfortunistiche - dispositivi per la rumorosità, ecc.) sono riconducibili alla voce specifica del regolamento **Sicurezza- Risanamento**. Non sono ammessi interventi di ordinaria manutenzione dei macchinari.

Nell'ambito del regolamento **Sicurezza-Macchine utensili** non rappresentano oggetto di contributo materiale di consumo, piccola utensileria. Non sono inoltre ammissibili le spese relative ad apparecchiature utilizzate per lo svolgimento dell'attività d'ufficio ed amministrativa (es. fotocopiatrice, computer, fax, ecc.).

Il regolamento non riconosce i contributi per l'acquisto di automezzi. In considerazione della particolarità di determinate realtà lavorative, si è convenuto di rendere ammissibili i furgoni e gli autoveicoli attrezzati utilizzati per lo svolgimento dell'attività con esclusivo riferimento a:

- imprese di impiantistica per gli interventi di installazione e riparazione impianti;
- imprese del settore alimentare che si devono dotare di ambienti refrigerati per il trasporto dei propri prodotti.

Per gli acquisti effettuati attraverso contratto di leasing è necessario allegare, oltre al contratto di leasing sottoscritto, copia della fattura relativa al primo canone periodico, dalla cui data di emissione decorreranno i termini per la presentazione della domanda.

Il regolamento Qualità interviene inoltre a fronte di richiesta o di conversione dalla precedente edizione della certificazione dei sistemi di qualità rispetto alle norme della serie ISO 9000.

Il regolamento Eventi di forza maggiore prevede che l'interruzione dell'attività, sia che comporti o meno sospensione dei lavoratori, e la segnalazione di eventuali danni riportati in azienda, risultino da una specifica dichiarazione sottoscritta dai titolari di impresa.

Per la domanda di Ripristino è prevista l'apposizione del visto di accettazione da parte della Commissione di bacino.

Le domande devono essere sottoscritte al termine del periodo di interruzione dell'attività e devono pervenire entro e non oltre 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

In caso di sospensione dei lavoratori è inoltre richiesto l'accordo di sospensione per eventi di forza maggiore (Mod. FSR 32/06).

Le quote di contributo sono rapportate proporzionalmente sia al numero di dipendenti che al numero di giornate di interruzione dell'attività produttiva, con un contributo minimo assicurato per impresa di € 260,00.

Il regolamento in vigore riconosce i contributi per la **Ricostruzione** a fronte di interventi finalizzati esclusivamente al ripristino dei danni subiti dalle strutture aziendali e dalle attrezzature, arrecati da eventi di forza maggiore.

I casi di acquisto di macchine utensili a completa

sostituzione di beni danneggiati e gli interventi di bonifica ambientale mediante trattamento delle coperture in cemento-amianto sono riconducibili ai regolamenti di riferimento, rispettivamente Macchine utensili e Risanamento e sono pertanto riconosciuti sulla base delle percentuali previste dagli stessi.

Il regolamento Ristrutturazione prevede provvidenze rivolte alle attività di servizio alla persona interessate alla ristrutturazione dei propri laboratori.

Sono state identificate le attività di servizio per l'igiene, la pulizia e la cura della persona, quali: saloni di acconciatura per uomo e donna, istituti di estetica, manicure e pedicure, centri per il benessere fisico.

Per ciascun tipo di intervento è previsto un limite massimo di contributo; il limite di contributo complessivo delle varie tipologie di intervento, con esclusione degli Eventi di forza maggiore, non può però superare € 4.000,00 per impresa, per singolo anno.

Sulle somme destinate alle imprese, ad eccezione dei contributi relativi all'acquisto di beni strumentali, viene applicata una ritenuta fiscale del 4%, come previsto dall'art.28 DPR 600/73 modificato dall'art. 21 comma 11 lettera d) D.L. 449/97. Relativamente a tale ritenuta viene inoltrata alle imprese idonea certificazione nei tempi previsti dalla vigente legislazione.

L'importo relativo al contributo erogato va considerato, dal percettore, ricavo da inserire in contabilità.

Si sottolinea che le domande devono pervenire entro e non oltre 60 giorni dalla data di emissione delle fatture allegate.

Nel caso in cui, a fronte di un unico intervento, siano emesse fatture di acconto e di saldo o siano emesse fatture da diverse imprese (es. Certificazione di qualità), i termini decorrono dall'ultima fattura di riferimento.

Quanto sopra specificato non trova applicazione a fronte di interventi effettuati in anni diversi. In questo caso le fatture, sulla base della data di emissione, si imputano all'anno di pertinenza anche se riferite ad uno stesso intervento.

Per ogni singolo anno valgono inoltre i regolamenti relativi agli importi minimi finanziabili e ai tempi di presentazione delle domande.

Le domande vengono esaminate dalla Commissione solo se complete degli allegati previsti e la data di invio della eventuale documentazione mancante viene considerata come data di presentazione della domanda.

Il Consiglio Direttivo si riserva di verificare l'utilizzo delle provvidenze a disposizione al fine di garantire il massimo accesso da parte delle imprese agli interventi del Fondo Sostegno al Reddito.

E.B.E.R. - Fondo Sostegno al Reddito si riserva, quando lo ritenga necessario, la facoltà di accertare, tramite persona delegata dal Consiglio Direttivo o Amministrazioni e Pubblici Uffici, la rispondenza a verità di quanto dichiarato, nonchè la possibilità di richiedere in visione le scritture contabili o quant'altro.

Le domande, appositamente redatte, vanno inviate a E.B.E.R. - Fondo Sostegno al Reddito - Via De' Preti 8, 40121 Bologna.



Si sottolinea che l'Ente applicherà in via tassativa le disposizioni previste dall'art. 5 del regolamento stesso che prevedono l'acquisizione del diritto alle prestazioni a favore delle imprese a condizione risulti il pagamento dell'intera quota di spettanza, intendendo per questa la somma dei versamenti dovuti dall'impresa per gli anni in cui ricorrevano le condizioni per aderire ad E.B.E.R..

L'Ente si riserva di acquisire e verificare la documentazione dell'avvenuto versamento relativo almeno agli ultimi cinque anni.

Le Imprese che si iscrivono per la prima volta all'Ente possono accedere ai contributi se in regola con i versamenti dell'anno a cui si riferisce la prestazione e, se tenute, a seguito della regolarizzazione dei versamenti relativi almeno ai cinque anni precedenti.

Eventuali modifiche alle disposizioni contenute nella presente circolare saranno tempestivamente comunicate.

La modulistica per l'inoltro delle richieste relative all'anno 2006 è a disposizione presso l'Ente Bilaterale regionale, le sedi degli E.B.E.R. di bacino e sul sito internet www.eber.org al link Modulistica/Fondo Sostegno al Reddito.

NOTA BENE

LA PRESENTE NOTA È VALIDA PER LE EROGAZIONI DELLE PROVVIDENZE A FAVORE DEI DIPENDENTI E DELLE IMPRESE.

*L'erogazione delle provvidenze E.B.E.R. viene effettuata alle imprese interessate tramite **accredito sul conto corrente a mezzo bonifico bancario**. Su tutti i modelli è inserito il campo che prevede l'indicazione delle coordinate bancarie. In conformità alle disposizioni ABI (Associazione Bancaria Italiana) se ne richiede la **compilazione completa**:*


CIN (1 carattere alfabetico)

ABI (5 caratteri numerici)

CAB (5 caratteri numerici)

CONTO CORRENTE (12 caratteri alfanumerici) esattamente come riportato sull'estratto conto inviato dall'istituto di credito.

L'indicazione dei dati completi è condizione per dare corso all'erogazione delle provvidenze.



Ogni impresa è tenuta al versamento di **€ 60,00** per ciascun dipendente in forza al 31/10/05. Per i lavoratori in forza con contratto part-time il contributo è fissato in **€ 30,00**. Il versamento va effettuato, **utilizzando il modulo predisposto da E.B.E.R., entro il 16/2/2006**, presso:

BANCA	CIN	ABI	CAB	n° C/C
Unicredit Banca	T	02008	02486	000001012858
Cassa di Risparmio in Bologna	R	06385	02412	07400012444H
Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza	Z	06230	36670	000040062555
Banca Popolare dell'Emilia Romagna	D	05387	02402	000000775048
Banca Nazionale del Lavoro	I	01005	02400	000000044907
Banca Popolare di Verona e Novara	E	05188	02401	000000040200
Credito Cooperativo Bolognese	W	07082	02400	001000124494
Cassa di risparmio di Ravenna	Y	06270	13100	000000033566

Una quota pari a **€ 36,98** (€ 18,49 per i lavoratori part-time) deve essere assoggettata al contributo di solidarietà del 10% di cui al 2° comma dell'art. 9 bis L. 166/91.

I datori di lavoro esporranno, in uno dei righi in bianco dei **quadri B-C del Mod. DM 10/2**, relativo al mese di gennaio 2006 l'importo del contributo di solidarietà riferito a tutti i lavoratori interessati preceduto dalla dicitura "art. 9 bis L. 166/91" e dal codice "M900", nonché dal numero dei dipendenti e, nella casella "retribuzioni", dalle somme costituenti la base imponibile.

Il versamento del contributo di solidarietà, va effettuato **entro il 16/2/2006**, data di scadenza del DM 10.

CHI NON DEVE VERSARE

LAVORATORI

- Lavoranti a domicilio.
- Lavoratori assunti a tempo determinato in sostituzione di lavoratori per i quali è dovuto il contributo.
- Lavoratori assunti ai sensi dell'articolo 1 comma 2 lettera a della L. 18/4/62 n. 230 (lavoratori stagionali).

IMPRESA

- Edilizia.
- Autotrasporto c/terzi.
- Imprese operanti in settori per i quali non siano stati stipulati CCNL specifici dell'artigianato.

FONDO RELAZIONI SINDACALI

Ogni impresa è tenuta al versamento di **€ 6,00** per ciascun dipendente in forza al 31/10/05 (di cui € 5,00 finalizzato all'istituzione dei rappresentanti sindacali di bacino e € 1,00 per la promozione della previdenza integrativa e dell'assistenza socio sanitaria integrativa.)

Il versamento va effettuato, **entro il 16/2/2006.**

Per i lavoratori in forza con contratto part-time il contributo va versato in misura intera.

Il versamento va effettuato tramite il mod. DM 10/2.

I datori di lavoro esporranno, in uno dei righi in bianco dei quadri B-C del Mod. DM 10/2 relativo al mese di gennaio 2006, l'importo del contributo a favore del Fondo preceduto dalla dicitura "Contr. Ass. Contr." e dal codice "W 150".

CHI NON DEVE VERSARE

LAVORATORI

- Lavoranti a domicilio.
- Lavoratori assunti a tempo determinato in sostituzione di lavoratori per i quali è dovuto il contributo.
- Lavoratori assunti ai sensi dell'articolo 1 comma 2 lettera a della L. 18/4/62 n. 230 (lavoratori stagionali).

IMPRESE

- Edilizia.
- Imprese operanti in settori per i quali non siano stati stipulati CCNL specifici dell'artigianato.

VERSAMENTO CUMULATIVO

FONDO RELAZIONI SINDACALI

PIÙ FONDO TERRITORIALE PER LA SICUREZZA

Nel caso in cui le imprese interessate siano tenute sia al versamento delle quote relative al Fondo Relazioni Sindacali sia al finanziamento del rappresentante territoriale per la sicurezza, gli importi andranno sommati e indicati in un unico rigo con il codice "W150" e la dicitura "Contr. Ass. Contr.".

Il versamento, pari a **€ 11,50**, verrà effettuato

entro il 16/2/2006, data di scadenza del DM 10.

FONDO TERRITORIALE PER LA SICUREZZA

A seguito della stipula, avvenuta in data 3/9/96, del protocollo d'intesa di attuazione del D.Lgs. 626/94 viene individuato un contributo finalizzato alla istituzione dei rappresentanti territoriali per la sicurezza così come previsto dall'art. 18 del citato Decreto Legislativo.

Le imprese sono tenute al versamento di € 5,50 per ciascun dipendente in forza al 31/10/05. Il versamento va effettuato, entro il 16/2/2006.

Il sistema di rappresentanza territoriale non si applica alle imprese nelle quali sia stato eletto il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e il cui nominativo sia stato comunicato all'OPTA per la prevista formazione e il godimento dei permessi retribuiti.

Per i lavoratori in forza con contratto part-time il contributo va versato in misura intera. Il versamento va effettuato tramite il mod. DM 10/2. I datori di lavoro esportano, in uno dei righi in bianco dei quadri B-C del Mod. DM 10/2 relativo al mese di gennaio 2006, l'importo del contributo a favore del Fondo preceduto dalla dicitura "Contr. Ass. Contr." e dal codice "W 150".

L'accordo si applica nelle aziende o unità produttive aderenti a Confartigianato, CNA, CASARTIGIANI, CLAAI e/o che applicano i contratti sottoscritti dalle Organizzazioni aderenti alle parti firmatarie dell'Accordo.

L'accordo, sino alla data di stipula dei CCNL, si applica - per i vari settori a tutte le imprese associate alle Organizzazioni delle Confederazioni artigiane firmatarie.

Le imprese che si avvalgono del sistema di rappresentanza territoriale alla sicurezza, ma per le quali non è prevista l'adesione al Fondo Sostegno al Reddito, sono tenute al versamento, tramite DM 10, di una quota pari a € 13,00 per ciascun dipendente in forza al 31 ottobre 2005.

Le imprese interessate, se rientranti nel numero di dipendenti previsto dalla norma, sono:

- le imprese non artigiane o operanti in settori nei quali non siano stati stipulati CCNL specifici dell'artigianato associate alle Confederazioni firmatarie dell'A.I. 3/9/96;
- le imprese del settore Autotrasporto c/t;
- le imprese che versano il contributo per la cassa integrazione guadagni, in quanto operanti in settori nei quali la sfera di applicazione dei CCNL artigiani comprende tipologie aziendali per le quali è previsto il versamento di tale contributo.

CHI NON DEVE VERSARE

LAVORATORI

- Lavoranti a domicilio.
- Lavoratori assunti a tempo determinato in sostituzione di lavoratori per i quali è dovuto il contributo.
- Lavoratori assunti ai sensi dell'articolo 1 comma 2 lettera a della L. 18/4/62 n. 230 (lavoratori stagionali).

IMPRESE

- Edilizia
- Imprese con più di 15 dipendenti.
In coerenza con le disposizioni legislative vigenti i lavoratori a domicilio, gli apprendisti e i lavoratori assunti con contratto di formazione lavoro non concorrono alla determinazione del limite dei 15 dipendenti.
- Imprese nelle quali è stato eletto il rappresentante aziendale per la sicurezza.

E.B.E.R. REGIONALE

Via De' Preti 8, 40121 Bologna - tel. 051 2964311 - fax 051 6569507
eber@eber.org - www.eber.org

E.B.E.R. MODENA

Piazza Manzoni 4/3, 41100 Modena
tel. 059 395330 - fax 059 3980280

E.B.E.R. REGGIO EMILIA

Via Caravaggio 1, 42100 Reggio Emilia
tel. 0522 330274 - fax 0522 552509

E.B.E.R. PARMA

Via Mazzini 6, 43100 Parma
tel. 0521 228179 - fax 0521 223413

E.B.E.R. PIACENZA

Via IV Novembre 132, 29100 Piacenza
tel. 0523 713028 - fax 0523 713598

E.B.E.R. BOLOGNA

Via De' Preti 8, 40121 Bologna
tel. 051 2964335 - fax 051 6569507

E.B.E.R. FERRARA

Via F. del Cossa 25, 44100 Ferrara
tel. 0532 205284 - fax 0532 245846

E.B.E.R. RAVENNA

Viale Randi 90, 48100 Ravenna
tel. 0544 271537 fax 0544 281109

E.B.E.R. FORLÍ

Via Monte Santo 11, 47100 Forlì
tel. 0543 29580 - fax 0543 458812

E.B.E.R. CESENA

Via Marinelli, Galleria Cavour 24, 47023 Cesena
tel. 0547 612827 - fax 0547 366462

E.B.E.R. RIMINI

Via Montefeltro 77/A, 47900 Rimini
tel. 0541 787329 - fax 0541 369378

E.B.E.R. IMOLA

Via Cavour 8, 40026 Imola
tel. 051 2964335 - fax 051 6569507

Per qualunque informazione o notizia inerente l'attività dell'E.B.E.R. potete rivolgervi presso le nostre sedi

